

N. 02898/2012 REG.PROV.CAU.
N. 04223/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4223 del 2012, proposto da:

Mediolanum Parking S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini e Alberto Colombo, con domicilio eletto presso l'avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Raffaele Izzo e Paola Maria Ceccoli, con domicilio eletto presso l'avv. Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

nei confronti di

Amat Srl, Provincia di Milano;

Regione Lombardia;

Garage Dezza Srl;

Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus;

Genitori Antismog e Ciclobby Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Gerometta, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria V sez., in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

Legambiente Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Chiesa e Sergio Cannavò, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria V sez., in Roma, p.za Capo di Ferro, 13; Fondo Ambiente Italiano, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Brambilla, Anna Gerometta e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria V sez., in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

WWF Italia - Ong Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria V sez., in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00606/2012, resa tra le parti, concernente modifica rapporto di concessione di parcheggio.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Genitori Antismog e di Ciclobby Onlus e di Legambiente Onlus e di Fondo Ambiente Italiano e di WWF Italia - Ong Onlus;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte

ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Federico Tedeschini e Raffaele Izzo;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell'appello, atteso che appare carente il presupposto su cui si fonda il potere esercitato con il provvedimento impugnato, con conseguenti prospettabili profili di illegittimità e/o nullità del medesimo, in relazione alle previsioni pianificatorie generali che appaiono da tempo scadute;

Ritenuto che l'interesse ad agire è evidentemente collegato all'indubbia lesione economica che il provvedimento impugnato cagionerebbe al concessionario cui appartiene la legittimazione ad agire in questo giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4223/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue:

condanna il Comune appellato al pagamento di euro 1500,00, oltre accessori di legge, a favore dell'appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)